

# Gli aiuti de minimis

*Riccardo Vuillermoz*  
rvuillermoz@gmail.com  
Tel. +39 347 2529091

# Atti di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU n. L 352 del 24.12.2013)
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU n. L 352 del 24.12.2013)
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura
- Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ( «de minimis» ) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU n. L 114 del 26.4.2012)

# Caratteristiche di base

- **I regolamenti de minimis esentano gli Stati dall'obbligo di notifica** per gli “aiuti” che rientrano nel loro campo di applicazione
- Il regolamenti precisano che le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui ai regolamenti stessi sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica
- Quindi, gli interventi in regime de minimis non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, par 1 del TFUE; infatti, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza

# Caratteristiche di base

- Gli importi complessivi di aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a ciascuna “**impresa unica**” nell’arco di 3 esercizi finanziari sono i seguenti:
  - Regolamento 1407/2013: 200 000 € (100 000 € per le imprese attive nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi)
  - Regolamento 1408/2013: 15 000 €; un ulteriore vincolo riguarda l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese nel corso di 3 esercizi finanziari (Italia: 475 080 000 €)
  - Regolamento n. 717/2014: 30 000 €; un ulteriore vincolo riguarda l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese nel corso di 3 esercizi finanziari (Italia: 96 310 000 €)
- Il regolamento de minimis sui SIEG (reg. 360/2012) si applica agli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale (SIEG); l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’**impresa** che fornisce SIEG non può superare i 500 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari

# Campo di applicazione

- I regolamenti hanno campi di applicazione diversi:
  - Regolamento 1407/2013:
    - è un regolamento de minimis “generale”, che si applica a diversi settori con l’esclusione, in particolare, di quelli a cui si applicano i regolamenti de minimis settoriali; sono previste altre esclusioni: → *rinvio articolo 1*
  - Regolamento 1408/2013:
    - è un regolamento de minimis specifico per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli; sono previste altre esclusioni: → *rinvio articolo 1*
    - per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio: → *rinvio articolo 2*
    - N.B.: il regolamento (CE) n. 104/2000 è sostituito dal regolamento (UE) n. 1379/2013

# Campo di applicazione

- I regolamenti hanno campi di applicazione diversi:
  - Regolamento n. 717/2014:
    - è un regolamento de minimis specifico per il settore della pesca e dell'acquacoltura; sono previste altre esclusioni: → *rinvio articolo 1*
    - Attenzione: per "imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura" s'intendono le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
      - per "prodotti della pesca e dell'acquacoltura" s'intendono i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013: → *rinvio articolo 2*
  - Regolamento 360/2012:
    - è un regolamento de minimis, che si applica a diversi settori con l'esclusione, in particolare, del settore della pesca e acquacoltura, della produzione primaria di prodotti agricoli, del settore carbonifero; sono previste altre esclusioni: → *rinvio articolo 1*

# Richiamo ad alcune norme specifiche

- Concetto di “impresa unica” (non previsto dal regolamento n. 360/2012)
- Imprese operanti in più settori, coperti da diversi regolamenti de minimis: norme specifiche per escludere superamenti delle soglie e “finanziamenti incrociati” (non precisato nel regolamento n. 360/2012, ma.... aspetto da prendere in considerazione)
- Fusioni e acquisizioni; scissioni (non precisato nel regolamento n. 360/2012)
- Gli aiuti (soglie ecc.) sono espressi in “sovvenzione diretta in denaro”:
  - Se l’aiuto è concesso in forma diversa della sovvenzione diretta in denaro: necessità di calcolo dell’importo dell’aiuto in equivalente sovvenzione lorda (ESL)
- Concetto di “aiuti trasparenti” e calcolo dell’ESL per gli aiuti sotto forma di:
  - prestiti,
  - conferimenti di capitale,
  - misure per il finanziamento del rischio,
  - garanzie

# Richiamo ad alcune norme specifiche

- Concetto cardine di “concessione dell’aiuto”, diverso da pagamento o versamento
- Cumulo:
  - tra aiuti de minimis
  - tra aiuti de minimis e “aiuti di Stato” aventi gli stessi costi ammissibili o la stessa misura di finanziamento del rischio
  - *...questione delle imprese operanti in più settori coperti da diversi regolamenti de minimis*
- Controllo:
  - riferimento al regolamento
  - indicazione dell’importo dell’aiuto
  - ...



Grazie per l'attenzione